



Province & Comuni

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCUREMENT: PIATTAFORME E BANCHE DATI

Le piattaforme e i servizi digitali alla luce del nuovo
codice: regole e strumenti

Matteo Falcone

Università degli studi di Perugia

Lo schema della lezione

- 1) Il percorso normativo sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti: cenni introduttivi;
- 2) Le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (artt. 22-23; 25-26; 31-34);
- 3) Considerazioni conclusive: problemi e prospettive



Come siamo arrivati al nuovo codice?

Le piattaforme e i servizi digitali: dalle direttive europee del 2014 al
d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Le direttive europee 2014

Le **direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE** sugli appalti pubblici hanno provato a **informatizzare le principali fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici**, tra le quali:

- 1) la **redazione e pubblicazione degli avvisi** (e-notification);
- 2) la **presentazione delle offerte** (e-submission);
- 3) la **dichiarazione e dimostrazione dei requisiti** (attraverso il **DGUE elettronico** e il **registro online dei certificati equivalenti**, e-certis);
- 4) la **disponibilità dei documenti di gara** (e-access);
- 5) la **fatturazione** (e-invoicing).

La Commissione ha sempre continuato a favorire la **diffusione di piattaforme e servizi digitali per le procedure** attraverso la **COM 2015 (550) “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese”** e la **COM(2017) 572 e “Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa”**

Il Codice dei contratti pubblici del 2016

Il **d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** ha attuato le direttive del 2014 con **specifici provvedimenti relativi alla informatizzazione dei contratti pubblici**, in particolare:

1) ha disciplinato la **trasmissione telematica di avvisi e bandi ai fini della pubblicazione**, al fine di garantire **uno standard comune di trasmissione compatibile con i format europei** (art. 72);

2) ha introdotto **l'obbligo di utilizzare i mezzi elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nelle procedure di aggiudicazione**: dall'entrata in vigore per le centrali di committenza; dal **18 ottobre 2018 per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici**. (artt. 40 e 52);

3) ha rimesso a un **decreto ministeriale da adottare entro un anno dall'entrata in vigore la definizione delle modalità di digitalizzazione di tutti i contratti pubblici**:

a) attraverso **l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni**; b) **migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro**; c) **metodologie di programmazione e pianificazione**, riferite anche **all'individuazione dei dati rilevanti**, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. (art. 44). (Adottato con **DPCm 12 agosto 2021, n. 148**)

Il Codice dei contratti pubblici del 2016

4) la **sezione II, Parte II, Titolo III, Capo I** era dedicata alle **tecniche e agli strumenti per gli appalti elettronici** distinti in **sistemi dinamici di acquisizione** (art. 55), **aste elettroniche** (art. 56), **cataloghi elettronici** (art. 57) e **piattaforme telematiche di negoziazione** (art. 58).

5) ha **costituito (e attribuito)** due distinte e separate **banche dati**: a) la **Banca dati nazionale degli operatori economici**, presso il **MIT**, per la comprova e verifica del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di moralità, tecnico-professionali e economico-finanziari (art. 81); b) la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici all'ANAC** (art. 213).

6) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una **Cabina di regia** con il compito, tra gli altri, di promuovere la realizzazione di un **Piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto**, al fine di diffondere l'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto (art. 212).

Le disposizioni successive al Codice del 2016

- 1) l'introduzione dell'**obbligo delle stazioni appaltanti di emettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico** (legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018);
- 2) di poter utilizzare in fase di **progettazione ed esecuzione il *Bulding Information Model*** (c.d. BIM) (Decreto Ministeriale del 02/08/2021, n. 312 - MIT): **obbligo di utilizzarlo dal 1° gennaio 2022 per gli appalti di lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria superiori ai 15 milioni, dal 2023 per tutti quelli sopra soglia e dal 2025 quelli superiori al milione.**
- 3) è stato **esteso l'ambito d'applicazione del Sistema dinamico di acquisizione della PA anche agli accordi quadro** (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce **modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici** e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione dell'11 novembre 2015

A far data **dal 25 ottobre 2023** tutte le **informazioni relative agli affidamenti devono essere veicolate attraverso formulari digitali (documenti nativi digitali):**

- 1) «Programmazione»;
- 2) «Gara»;
- 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta»;
- 4) «Risultati»;
- 5) «Modifica dell'appalto»;
- 6) «Rettifica».

Anac, Strategie e azioni per l'effettiva semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione: le proposte dell'Autorità, 27 maggio 2020 (da ora Anac 2020)

Il Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici

Le disposizioni più rilevanti del **DPCM 12 agosto 2021, n. 148** sono relative a:

- 1) **l'accesso digitale al sistema telematico da parte degli utenti, ovvero mediante l'identificazione mediante SPID e il rilascio di un apposito codice alfanumerico (art. 3);**
- 2) **La gestione digitale e la conservazione della documentazione di gara: i dati, i documenti e le comunicazioni tra gli utenti e il sistema telematico sono raccolti in un fascicolo informatico. Tale fascicolo contiene anche l'impronta delle registrazioni cronologiche. (artt. 6 e 7);**
- 3) **la norma che garantisce la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali degli utenti autenticati (art. 9);**
- 4) **i processi telematici di gestione di ogni passaggio della procedura di affidamento, dall'acquisizione del codice identificativo gara – CIG, fino all'acquisizione del contratto (artt. 12-27)**
- 5) **le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo, devono essere dettate dall'AgID con apposite linee guida (art. 29).**

La mancata attuazione del Codice: possibili cause

L'Anac ha dichiarato che, a fronte dell'obbligo della piena digitalizzazione di tutte le procedure dal 18 ottobre del 2018, al 2020 circa **un terzo delle procedure sono state svolte in modalità cartacea** (Anac, 2020).

Le ragioni delle difficoltà di attuazione sono molteplici:

1) alcune previsioni per molto tempo non sono state attuate:

- a) Il **decreto ministeriale per la definizione delle modalità di digitalizzazione di tutti i contratti pubblici, il DPCm12 agosto 2021, n. 148**, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale soltanto il 26 ottobre 2021 (**dopo oltre cinque anni**);
- b) La **Banca dati nazionale degli operatori economici non è mai entrata a regime** (confluita nella BDNCP con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77);
- c) la **Cabina di Regia a quanto risulta non ha mai realizzato un Piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto**.

La mancata attuazione del Codice: possibili cause

2) sono emersi anche **criticità di carattere organizzativo**:

- a) **il ritardo tecnologico e informatico delle amministrazioni;**
- b) **la scarsa e poco diffusa di cultura digitale e di specifiche competenze tecnico-scientifiche** nei soggetti coinvolti (stazioni appaltanti e operatori del settore);
- c) **gli scarsi investimenti pubblici** nelle infrastrutture, materiali e immateriali;
- d) **l'eccessiva frammentazione** tra le oltre 32.000 stazioni appaltanti.

Il PNRR e le piattaforme e servizi digitali per i contratti

Non a caso tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza c'è la definizione di un **Sistema Nazionale di e-Procurement (entro il 31 dicembre 2023)**:

1. «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività» (M1C1-70);
2. una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della *procurement capacity* (M1C1 -70);
3. alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza (M1C1 -70);
4. «la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (*Smart Procurement*), (che) deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain» (M1C1-75).

La legge delega e gli indirizzi digitali per il nuovo codice

In aderenza agli obiettivi del PNRR, la **legge delega 21 giugno 2022, n. 78** ha indirizzato il governo ad adottare un d.lgs. che preveda:

- 1) «gli obiettivi di riduzione e di certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, dovranno essere raggiunti anche utilizzando la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico» (lett. m);
- 2) «le stazioni appaltanti potranno ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte» (lett. t).

Lo Schema di Codice del Consiglio di Stato e il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

In data **30 giugno 2022** il Presidente del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini di voler affidare la **formulazione del progetto di codice dei contratti pubblici al Consiglio di Stato**, ai sensi del **comma 4 dell'art. 1 della legge del 21 giugno 2022, n. 78**

4 luglio il Presidente Frattini ha istituito una Commissione speciale che ha adottato **il testo il 7 dicembre 2022**

Dopo l'iter parlamentare, il governo adotta il **d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36**



Le disposizioni sulle piattaforme e sui servizi digitali nel nuovo Codice

(artt. 22-23; 25-26; 31-34)

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) – art. 22

1. **L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, [...] e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti**

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) – art. 22

2. Le **piattaforme e i servizi digitali** di cui al comma 1 **consentono**, in particolare:

- a) la **redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale**;
- b) la **pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**;
- c) **l'accesso elettronico alla documentazione di gara**;
- d) la **presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico**;
- e) la **presentazione delle offerte**;
- f) **l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale**;
- g) il **controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie**.

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) – art. 22

3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, [...]

Dal **principio di fruibilità**: possibilità di utilizzare il dato (accedendo direttamente e gratuitamente alla banca dati delle altre amministrazioni) anche **trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione** (art. 50 CAD)

Ad un vero e proprio **principio di condivisione generalizzata dei dati e delle informazioni pubbliche nel sistema amministrativo**, anche in materia di **contratti** (superando l'approccio per silos)

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) – art. 22

Nello **Schema del codice dei contratti pubblici**, il **Consiglio di Stato** precisava meglio il **comma 3**:

- a) l'Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche;
- b) l'Indice delle pubbliche amministrazioni;
- c) la Banca dati dei codici unici di progetto;
- d) il Registro delle imprese;
- e) la Banca dati amministrazioni pubbliche;
- f) il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
- g) l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
- h) le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), [...].

Però nella versione in GU non è presente questo elenco

Le basi di dati di interesse nazionale

Le **base di dati di interesse nazionale** sono «**insieme delle informazioni** raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, **omogenee per tipologia e contenuto** e la cui **conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni**» (art. 60 CAD).

Attuazione del potere statale di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, comma 2, lett. r), Cost.).

Oggi le **basi di dati di interesse nazionale** previste dalla legge sono queste:

1) **ex art. 60 comma 3 del CAD: il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDDT) – AgID; l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) - Ministero dell'Interno; la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) - ANAC; il Casellario giudiziale - Ministero della Giustizia; il Registro delle imprese - UnionCamere; gli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo - Ministero dell'Interno; l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) - Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute; l'Anagrafe delle aziende agricole - Regioni e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.**

2) **contesto normativo del CAD e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) - ISTAT e Agenzia delle Entrate; la Base dati catastale - Agenzia delle Entrate; l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) - AgID; l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INI-PEC) - Ministero dello Sviluppo Economico;**

Le basi di dati di interesse nazionale

L'AgID ha la possibilità di **individuare ulteriori basi di dati di interesse nazionale: nuovi bisogni conoscitivi** (la creazione di nuove basi di dati) **o nuove esigenze di coordinamento informativo** (la condivisione di altre basi di dati esistenti) con il **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione**

Ad oggi sono state individuate: il **Pubblico registro automobilistico (PRA)** - ACI; l'**Anagrafe tributaria** - Agenzia delle Entrate; il **Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni** - AgID; il **Catalogo dei servizi a cittadini e imprese** - AgID; il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)** - Ministero dello Sviluppo Economico.

In futuro.... **Strategia nazionale dati** (art. 50-ter, come modificato dal decreto-legge 76/2020): la Presidenza del Consiglio dei ministri può **identificare nuove tipologie di dati** - di cui sono titolari le amministrazioni pubbliche - **da rendere disponibili e fruibili in forma aggregata e anonimizzata**, individuando limiti, finalità e modalità della loro messa a disposizione.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici – art. 23

1. L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici [...], abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

La BDNCP diventa l'infrastruttura tecnologica portante dell'ecosistema nazionale di e-procurement: il “Portale Unico per gli appalti” secondo il CdS,

Banca dati nazionale dei contratti pubblici – art. 23

Nello **Schema del codice dei contratti pubblici**, il Consiglio di Stato precisava meglio un **nucleo di sezioni della BDNCP**:

- a) **l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti**, ivi compreso l'elenco dei soggetti aggregatori;
- b) **il Casellario informatico**;
- c) **l'Anagrafe degli operatori economici**;
- d) **la Piattaforma nazionale degli appalti**;
- e) **il fascicolo virtuale dell'operatore economico** di cui all'articolo 24.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici – art. 23

3. La **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** è **interoperabile** con:

- a) le **piattaforme di approvvigionamento digitale** utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti;
- b) il **portale dei soggetti aggregatori**, [...] per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- c) la **piattaforma digitale nazionale dati**;
- d) le **basi di dati di interesse nazionale**;
- e) **tutte le altre piattaforme e banche dati**, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.

I soggetti coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma, **sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma**, nonché **alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, a **sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici – art. 23

Nello **Schema del codice dei contratti pubblici**, il Consiglio di Stato puntava sulla **confluenza** di tutte le informazioni e **non sull'interoperabilità**:

«**Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscano**, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, **tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti**, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive»

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Oltre alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici...

La **Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND** (art. 50-ter CAD come modificato dal d.l. 77/2021) è (o meglio diventerà) lo **strumento principale per garantire l'accesso e l'utilizzo dei dati pubblici**.

La Piattaforma è **attualmente in fase di costruzione** e affidata alla gestione di **PagoPA Spa** dal 2019, disciplinata dalle **Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati (Determinazione AgID n. 627 del 15 dicembre 2021)**

Attuazione del **principio europeo del “once-only”**: il cittadino fornisce dati e informazioni alle amministrazioni una sola volta per l'esercizio delle funzioni;

e del **principio dell'unico invio**: le amministrazioni devono comunicare la stessa informazioni una sola volta nel sistema amministrativo.

Piattaforme di approvvigionamento digitale – art. 25

Le ex piattaforme telematiche di negoziazione (art. 48 vecchio Codice)

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici [...] nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati [...].

Piattaforme di approvvigionamento digitale – art. 25

2. Le **stazioni appaltanti** e gli **enti concedenti** utilizzano le **piattaforme di approvvigionamento digitale** per svolgere le **procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici**, secondo le **regole tecniche** di cui all'articolo 26.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale **non possono**:

- a) **alterare la parità di accesso** degli operatori;
- b) **impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara** degli stessi;
- c) **distorcere la concorrenza**;
- d) **modificare l'oggetto dell'appalto**, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme**, anche eventualmente disponendo **la sospensione del termine per la ricezione delle offerte** per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Piattaforme di approvvigionamento digitale – art. 25

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme (ex 41, c. 2-bis del vecchio codice)

Regole tecniche – art. 26

1. **I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale**, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, **sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale**, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite **le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale**.
3. La **certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale**, rilasciata dall'AGID, **consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici**. L'ANAC cura e gestisce **il registro delle piattaforme certificate**.

Regole tecniche – art. 26

Nello **Schema del Codice dei contratti**, il CdS spiega meglio il comma 3:

«La verifica dell'osservanza delle regole tecniche è assicurata dall'ANAC nei casi e con le modalità stabiliti dall'AgID. Il superamento della verifica consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce anche il registro delle piattaforme certificate.»

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

La disposizione rappresenta la **trasposizione fedele** dell'**art. 34 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24**, per cui se ne **conserva il testo previsto dall' art. 55 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50**.

L'unica novità è rappresentata dall'inserimento del **nuovo comma 15** in ragione della **possibilità di applicare gli accordi quadro anche al Sistema dinamico di acquisizione**, in linea con una modifica normativa del 2019.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione.

Il sistema dinamico di acquisizione è un **procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.**

Può essere **diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire.** Tali caratteristiche possono comprendere un **referimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano **i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria.**

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

2. Per **l'aggiudicazione** nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste **per la procedura ristretta di cui all'articolo 72.**

Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato.

Procedura ristretta:

1. avviso di indizione di gara;
2. domanda di partecipazione dell'operatore economico;
3. Valutazione e invito a presentare un'offerta.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

3. Nei **settori ordinari**, [...], si applicano i seguenti **termini**:

- a) **il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;**
- b) **il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 72, comma 5 (accordo con gli operatori).**

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

4. Nei **settori speciali** si applicano i seguenti **termini**:

- a) il **termine minimo per la ricezione delle domande** di partecipazione è fissato in **non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara** o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, **dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini** per la ricezione delle domande di partecipazione **dopo l'invio dell'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico**;
- b) il **termine minimo per la ricezione delle offerte** è di **almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte**. Si applica l'articolo 72, comma 5.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

5. **Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici** conformemente all'articolo 29 (**domicilio digitale**).

6. Per **aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) **pubblicano un avviso di indizione di gara, precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;**

b) nei documenti di gara precisano almeno **la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione**, comprese le **modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato** nonché le **modalità e le specifiche tecniche di collegamento;**

c) indicano **un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;**

d) offrono **accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara** a norma dell'articolo 88.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4.**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento**, ma

- a) Il termine **può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi motivati**, in particolare per la **necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.**
- b) a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prorogare il periodo di valutazione, purché durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte.**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara **la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare.**

Le stazioni appaltanti **comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.**

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

8. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione**, conformemente all'articolo 89 (invito ai candidati) e all'articolo 165 (invito ai candidati settori speciali). **Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria** che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta.

Essi **aggiudicano** l'appalto:

- a) nei **settori ordinari**, all'offerente che **ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara** per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, **nell'invito a confermare interesse**;
- b) nei **settori speciali**, all'offerente che **ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara** per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, **nell'invito a confermare interesse**, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, **nell'invito a presentare un'offerta**.

9. I **criteri** di cui al comma 8 possono, all'occorrenza, essere precisati **nell'invito a presentare offerte**.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

10. Nei **settori ordinari**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione**, che i partecipanti ammessi **innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo** di cui all'articolo 91, entro **5 giorni lavorativi** dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

11. Nei **settori speciali**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che applicano **i motivi di esclusione e criteri di selezione** previsti dagli articoli 94, 95 e 99, **possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione**, che i partecipanti ammessi **innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo** di cui all'articolo 91, entro **5 giorni lavorativi** dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

12. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano **nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione**. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità **utilizzando i seguenti modelli di formulari**:

- a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
- b) se è posto termine al sistema, l'avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 111 e 163, comma 2.

13. **Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.**

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

14. Il **Ministero dell'economia e delle finanze**, anche avvalendosi di **Consip S.p.a.**, può provvedere alla **realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti**, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Il **Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. (Legge 23 dicembre 1999, n. 488)** - realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite **Consip** - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement.

Acquisti in Rete è il **Portale operativo** dove si svolgono tutte le attività del **Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.**, dallo svolgimento delle gare all'abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.

Gli **strumenti di acquisto / vendita**, attraverso cui le imprese offrono i propri beni e servizi alla P.A. e le Amministrazioni effettuano acquisti, sono le **Convenzioni**, gli **Accordi quadro**, il **Mercato Elettronico** e il **Sistema dinamico di acquisizione**.

Sistemi dinamici di acquisizione – art. 32

15. Gli **accordi quadro** di cui all'articolo 59 e **le convenzioni** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, **possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione**. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Tale modalità coniuga i **vantaggi delle convenzioni-quadro e degli accordi quadro** (aggregazione della domanda, maggiori volumi negoziati, riduzione dei prezzi unitari) con le **opportunità fornite dai sistemi dinamici di acquisizione** che, oltre a consentire un'informatizzazione completa della procedura, garantiscono maggiore trasparenza e concorrenzialità grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando, nonché una maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti mediante l'opportunità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni o dei servizi.

Aste elettroniche – art. 33

La disposizione è la **trasposizione fedele dell'art. 35 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24**, per cui se ne conserva il testo previsto dall'**art. 56 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50**.

L'unica modifica sostanziale introdotta, riguarda **il comma 4 che prevede direttamente gli elementi che deve contenere la documentazione di gara riferita alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali**, assorbendo nell'ambito dell'articolato, il contenuto dell'**allegato XII del d. lg. 50/2016**.

Aste elettroniche – art. 33

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad **aste elettroniche** nelle quali sono **presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.**

A tal fine, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.**

Gli **appalti di servizi e di lavori** che hanno per **oggetto prestazioni intellettuali**, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, **non sono oggetto di aste elettroniche.**

Aste elettroniche – art. 33

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32.

Aste elettroniche – art. 33

3. L'asta elettronica è **aggiudicata** sulla base di **uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta**:

- a) **esclusivamente i prezzi**, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) **il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta** indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia**.

Aste elettroniche – art. 33

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse**, nonché, per i settori speciali, **nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

I documenti di gara comprendono almeno i **seguenti elementi**:

- a) gli **elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica**, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere **espressi in cifre o in percentuali**;
- b) i **limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati**, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le **informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica** e, se del caso, **il momento in cui saranno messe a loro disposizione**;
- d) le **informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica**;
- e) le **condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare**, in particolare **gli scarti minimi** eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le **informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato** e sulle **modalità e specifiche tecniche di collegamento**.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione**.

Aste elettroniche – art. 33

6. Nei **settori ordinari**, un'offerta è considerata **ammissibile** se è stata **presentata da un offerente che non è stato escluso** ai sensi degli articoli 94 e 95, che **soddisfa i criteri di selezione** di cui all'articolo 99 e la cui **offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata**, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

7. Nei **settori speciali**, un'offerta è considerata **ammissibile** se è stata presentata **da un offerente che non è stato escluso** ai sensi dell'articolo 167, comma 1, lettera c), **che soddisfa i criteri di selezione** di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui **offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata**, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

Aste elettroniche – art. 33

8. Sono considerate **irregolari** le offerte:

- a) che **non rispettano i documenti di gara;**
- b) che **sono state ricevute in ritardo;**
- c) in relazione alle quali vi sono **prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta;**
- d) che **la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.**

Aste elettroniche – art. 33

9. Sono considerate **inaccettabili**:

- a) le offerte presentate da **offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria**;
- b) le **offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.**

Aste elettroniche – art. 33

10. **Un'offerta** è ritenuta **inadeguata** se

- a) non presenta **alcuna pertinenza con l'appalto** ed è quindi **manifestamente incongruente**, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

Una **domanda di partecipazione** non è ritenuta **adeguata** se l'operatore economico interessato:

- a) **deve o può essere escluso** ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell'articolo 167, comma 1, lettera c);
- b) **non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante** ai sensi dell'articolo 99.

Aste elettroniche – art. 33

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di 2 giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8.

L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati.

Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale **formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara.** A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

Aste elettroniche – art. 33

13. Nel corso di **ogni fase dell'asta elettronica**, le stazioni appaltanti comunicano **in tempo reale** a tutti gli offerenti almeno **le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione**.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, **comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati**. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento **il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta**. In **nessun caso**, possono rendere nota **l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica**.

Aste elettroniche – art. 33

14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **dichiarano conclusa l'asta elettronica** secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) alla **data e all'ora preventivamente indicate**;
- b) **quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi**, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) **quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto**.

15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, **l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta**.

16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati**.

Cataloghi elettronici – art. 34

La disposizione è la **trasposizione fedele dell'art. 36 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24** per cui se ne conserva il testo previsto dall'**art. 57 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, fatta eccezione **per qualche piccola modifica**, dovuta all'abrogazione dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo (comunicazioni)

Cataloghi elettronici – art. 34

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico**. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono **predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto** in conformità alle **specifiche tecniche** e al **formato** stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Cataloghi elettronici – art. 34

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) nei **settori ordinari**, lo indicano nel **bando di gara** o nell'**invito a confermare interesse**, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei **settori speciali**, lo indicano nel **bando di gara**, nell'**invito a confermare interesse**, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'**invito a presentare offerte o a negoziare**;
- b) indicano nei documenti di gara **tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato** nonché alle **modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo**.

Cataloghi elettronici – art. 34

4. Quando un **accordo quadro** è concluso con più operatori economici dopo la **presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che **la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati**.

In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei **seguenti metodi**:

- a) invitano gli offerenti a **ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione**;
- b) comunicano agli offerenti che **intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione**, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

Cataloghi elettronici – art. 34

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di **riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici** in conformità al comma 4, lettera b):

a) indicano agli offerenti **la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico;**

b) danno agli offerenti **la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono **un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni.**

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato,** in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

Cataloghi elettronici – art. 34

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione** richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, **aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5**, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un **catalogo elettronico** in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).



Problemi e prospettive

MEPA e disposizioni del Codice

Il **Mercato Elettronico della P.A. (MePA)** è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono acquistare i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema di acquisti telematici Consip (<http://www.acquistinretepa.it>).

Tale modalità di acquisto è adatta per approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di **importi sotto soglia comunitaria**.

Con appositi bandi Consip:

- 1) definisce le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura;
- 2) gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.

La **disciplina del MePA** è contenuta nell'**art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice Appalti di cui al D.p.r. 207/2010**, che lo definisce come “un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica ... nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione”.

Qualificazione stazione appaltanti e organizzazione dell'unico invio

Per raggiungere lo scopo di alimentare la piattaforma unica sui contratti pubblici dell'Autorità risulta evidente la necessità di **modificare il modello di organizzazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici**, istituito dalla l. 109/1994, come Osservatorio dei lavori pubblici.

La **qualificazione delle stazioni appaltanti** e la **delibera n. 441 del 28 settembre 2022** dell'Anac



Grazie per l'attenzione

matteo.falcone@unipg.it